



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1840 del 6 settembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 24 luglio 2019, in relazione al ricorso n. 2548, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente ha rappresentato che dal 2012 al 2013 “è stato indotto ad acquistare titoli azionari” della Banca “fino a raggiungere un capitale versato e investito [...] pari, all'incirca, al controvalore complessivo di € 52.443,59”, lamentando:

- “l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli”, prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dell’art.

37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”);

- la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del TUF; svolta una ricognizione generale sia della normativa applicabile sia delle pronunce adottate in tale ambito dagli organi giurisdizionali, dall’Arbitro e dall’Ombudsman bancario, il Ricorrente asserisce che l’Intermediario avrebbe:

- *“omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’investimento, sia in relazione all’esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”*. In particolare, il Ricorrente rappresenta che *“non ha mai posseduto un’adeguata competenza in materia, né ha mai svolto – o svolge – una professione in grado di fornirgli una, anche minima, conoscenza ed esperienza nel settore finanziario”* e che *“in passato, ad eccezione dei titoli [della Banca] non ha mai eseguito alcun tipo di investimento in titoli illiquidi, negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e altamente rischiosi”*;
- omesso l’adozione delle *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”*;
- omesso di fornire *“un’informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche di fornire indicazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*;

- l’inadempimento degli obblighi sanciti in capo all’Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari, avendo omesso di valutare e comunicare *“l’inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l’inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo all’odierno ricorrente”*, che

ribadisce di non possedere un'adeguata competenza in materia né di aver svolto una professione in grado di fornirgli *“una, anche minima, conoscenza ed esperienza nel settore”*, precisando a tal riguardo di aver conseguito *“esclusivamente, la licenza elementare”*, di aver *“svolto l'attività di bracciante agricolo nel corso della sua vita, fino a percepire [...] una pensione di sole € 920 circa mensili”*;

- l'inadeguatezza delle operazioni anche *“per eccesso di concentrazione”*, in considerazione del fatto che *“il 100% [...] del capitale investito... è stato fatto impiegare solo in titoli della Banca”*;

- il mancato adempimento degli obblighi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, *“né ex ante né nella fase successiva al compimento dell'operazione” [...]*; *“la Banca ha, altresì, inadeguatamente segnalato il livello di rischio delle proprie azioni, indicato come “medio” anche dopo gli acquisti eseguiti, né ha mai provveduto a segnalare la natura illiquida dei titoli [...] inoltre non ha mai fornito le dovute indicazioni relative alle modalità di determinazione del prezzo”*;

- la *“violazione dell'ordine cronologico delle vendite e [...] dell'art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007”* adducendo che *“quantomeno a livello indiziario”* la Banca avrebbe dato corso ad ordini di vendita impartiti successivamente al proprio, conferito il 17/10/2017 e rimasto inevaso, e ricordando l'intervenuto svolgimento di alcune aste in cui *“alcuni azionisti di rilievo sarebbero [...] riusciti a vendere le proprie azioni, scavalcando l'ordine cronologico”*, conclusivamente richiedendo un ristoro pari al controvalore investito.

2. L'Intermediario ha anzitutto rappresentato che il Ricorrente *“risulta titolare di dossier titoli dal luglio 2004, poi aggiornato il 12.12.2012, data in cui [...] richiedeva l'ammissione alla Compagine Societaria”*, indicando le operazioni d'investimento effettuate, che hanno portato lo stesso Ricorrente a detenere complessivamente *“nr. 5.503 azioni ordinarie”*, a valere sulle quali il Ricorrente medesimo ha ottenuto *“nel tempo l'importo netto di € 11.667,16”*.

Quanto al merito, la Banca fa presente come *“il set informativo e documentale [...] sia del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”*, richiamando le indicazioni contenute nella domanda di ammissione alla

compagine societaria e di adesione all'aumento di capitale sociale 2013 e affermando che *“l’informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l’informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari”*. La Banca contesta altresì quanto affermato dal Ricorrente sulla sua *“mancata conoscenza in materia”*, ritenendo che egli *“fosse perfettamente a conoscenza della tipologia dell’investimento sottoscritto”* e tenendo a precisare che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* e che *“al momento della sottoscrizione, il titolo [...] era classificato a “rischio medio”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* dal Ricorrente, con conseguente adeguatezza dell’investimento in quanto, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano *“un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione”*.

La coerenza di tale operatività risulterebbe poi confermata dall’esito dei Questionari di profilatura sottoscritti dal Ricorrente e predisposti sulla base della normativa *ratione temporis* applicabile, a cui sono stati sottoposti i seguenti Questionari di profilatura:

DATA	PROFILO DI RISCHIO	ESPERIENZA FINANZIARIA
12/12/2012	Medio-alto (peraltro in contraddizione con il fatto che nel contratto quadro sottoscritto in <u>pari data</u> viene attribuito al Ricorrente un profilo di rischio e un’esperienza finanziaria <i>“Medio-bassa”</i> ad esito della <i>“compilazione dell’apposito questionario di profilatura”</i>)	Media
28/09/2016	Medio	Medio-bassa

Con riferimento all'asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la Banca rappresenta preliminarmente che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, ricordando che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno dal cui avvio *“i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono stati inferiori a 90 giorni”* e sostenendo che *“le azioni dalla stessa emesse non fossero caratterizzate dal carattere di illiquidità sino a quando tale informazione non è stata resa nota alla cliente (con l'estratto conto 2015)”*.

Inoltre, l'Intermediario rappresenta che *“le negoziazioni successive all'ultimo aumento di capitale del 2015 [...], hanno registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione”* richiamando, a sostegno di tale assunto, una tabella recante *“l'esito di tutte le aste tenutesi dalla riapertura del mercato, a seguito della definizione dell'operazione di aumento di capitale 2014, sino alla chiusura del mercato interno”*, smentendo peraltro l'esistenza di un mercato liquido, stante l'affermazione della stessa Banca secondo la quale *“sino all'introduzione del nuovo mercato, dunque, risultavano negoziati gli ordini di cessione inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all'8.7.2015...”*. Di conseguenza, nella *“informativa contenuta negli estratti conto inviati agli investitori è stato dato atto dell'intervenuto peggioramento del rischio relativo al titolo in esame, da “medio” a “medio-alto”*. Peraltro, *“nella policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di “consulenza in materia di investimenti”, già in vigore nel novembre 2012, si dava atto del fatto che, da un punto di vista statistico, i tempi di smobilizzo delle azioni erano storicamente inferiori ai 90 giorni, ma che tale circostanza non comportava evidentemente alcuna garanzia per il futuro in merito ai tempi di smobilizzo delle azioni medesime”*. Pertanto, non sarebbe a lei imputabile la mancata liquidazione dell'investimento, avendo anzi reso edotto il cliente dell'avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e che, *“al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di esecuzione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di*

negoziazione interno”. La mancata esecuzione della cessione, quindi, non sarebbe ascrivibile alla Banca, su cui ricadrebbe esclusivamente l’obbligo di assicurare l’esecuzione *“degli ordini di vendita delle azioni [...] impartiti dai clienti secondo un criterio cronologico”*, in quanto *“in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela, si fa riferimento all’impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni”*.

Oltre ciò, dopo l’avvio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, la Banca precisa che il Ricorrente *“ha presentato un unico ordine di cessione delle azioni in proprio possesso nel sistema di negoziazione interno... in data 28.09.2016 [...], confermato nel mercato Hi-Mtf, poi decaduto e ad oggi non rinnovato”*.

3. Il Ricorrente, nelle sue deduzioni integrative:

- in via preliminare, eccepisce *“la tardività”* del deposito delle deduzioni da parte dell’Intermediario, essendo esse pervenute *“quasi 2 mesi dopo l’avvenuto invio del ricorso”*;
- segnala che *“la Banca ha completamente omissso di depositare un contratto di amministrazione. deposito e negoziazione titoli validamente sottoscritto dalle parti”*, al fine di ottenere la declaratoria di invalidità di tutte le operazioni d’investimento effettuate;
- rileva che la Banca *“ha provveduto a depositare un questionario MIFID solo del 28.9.2016”* e, quindi, dovrebbero ritenersi *“nulli e/o inefficaci”* gli acquisti eseguiti prima di tale data”;
- rileva che *“non risulta in alcun modo provato che la Banca, in tutte le operazioni qui contestate, abbia specificamente informato [...] della natura e delle specifiche caratteristiche del prodotto venduto”*, fornendo *“un’informazione adeguata in concreto”*;
- con riferimento all’asserita violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, ribadisce che, negando la natura illiquida delle proprie azioni al momento dell’esecuzione delle operazioni, la Banca avrebbe implicitamente ammesso di non aver *“rispettato i più stringenti obblighi previsti dalla*

Comunicazione” testè richiamata, considerato che “a nulla rileva il sistema di negoziazione interno previsto dalla banca che, comunque, non poteva mai assicurare lo scambio e rendere liquidi titoli che, di certo, non lo erano”;

- *ribadisce che la “Banca ha completamente omesso di prendere tutte quelle precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interessi e di informare chiaramente – e per iscritto – il cliente della politica concretamente seguita per ovviare a tale conflitto”;*
- *con riferimento alla contestata profilatura degli strumenti finanziari di cui trattasi, rileva che la Banca, “sulla base di considerazioni apodittiche, unilaterali e opinabili autonomamente valutava le proprie azioni con un rischio “medio” o addirittura “basso”, mentre questo Arbitro ha già avuto modo di affermare che detta profilatura “non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi” (Decisione ACF n. 127/2017);*
- *con riferimento alla profilatura, posta “la mancanza di un questionario MIFID anteriore all’esecuzione degli ordini contestati”, ritiene che la Banca non “ha mai proceduto alla doverosa raccolta [...] di tutte quelle informazioni necessarie relative al suo profilo di rischio” e richiama una serie di circostanze da cui desumere l’incompatibilità del proprio profilo di rischio con l’acquisto di tali titoli;*
- *inoltre, il Ricorrente ritiene “inverosimili” una serie di risposte inserite dalla Banca sui questionari, relative a una presunta “competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta”, rilevando che la Banca “era perfettamente in grado di valutare il [proprio] profilo di rischio BASSO”;*
- *considera, inoltre, che dagli estratti conto dossier titoli “le operazioni in parola erano palesemente inadeguate anche sotto il distinto profilo dell’eccesso di concentrazione, atteso che l’intero portafoglio titoli del Ricorrente era concentrato in titoli (azioni e obbligazioni) emessi dalla*

sola Banca”, richiamando anche sotto tale profilo una precedente decisione ACF (n. 262 del 9 febbraio 2018).

4. In sede di repliche finali, l’Intermediario, nel ribadire le deduzioni già svolte, aggiunge, con riferimento all’eccezione “*tardività*” di trasmissione delle stesse, che “*qualora l’intermediario si faccia assistere da un’associazione di categoria ha 45 giorni (e non 30) per presentare [...] le proprie osservazioni*” e che, essendosi verificata tale circostanza, “*alcuna "tardività", inammissibilità e irricevibilità possa essere imputata alle deduzioni presentate dall’odierna resistente*”.

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza dell’eccezione avanzata dal Ricorrente sulla asserita “*tardività*” della trasmissione delle deduzioni da parte della Banca e conseguente richiesta di inammissibilità delle stesse, posto che l’Intermediario, essendosi fatto assistere da una Associazione di categoria, ha avuto a disposizione 45 (e non 30) giorni per presentare le proprie osservazioni ed esse risultano essere state trasmesse entro i termini previsti.

2. Infondata è anche l’eccezione di invalidità delle operazioni d’investimento per nullità del contratto quadro, posto che l’Intermediario, a differenza di quanto sostenuto dal Ricorrente nelle deduzioni integrative, ha trasmesso copia del contratto quadro sottoscritto in data 12 dicembre 2012, cosicché alcuna nullità delle operazioni d’investimento oggetto del ricorso per nullità del contratto quadro derivante dall’assenza della forma scritta prescritta ai sensi dell’art. 23 del TUF è ravvisabile nel caso.

3. Si appalesano, invece, fondate le doglianze comportamentali. *In primis*, quanto alla profilatura della clientela, il Questionario 2016 non può essere preso in considerazione in quanto successivo alla conclusione delle operazioni d’investimento rientranti nel perimetro del presente ricorso. Occorre quindi prendere in considerazione il Questionario 2012, prodotto dall’Intermediario nell’ambito della presente procedura.

Al riguardo, le doglianze formulate con riferimento al profilo di rischio riconosciuto a esito del Questionario 2012 appaiono condivisibili nella misura in

cui la dichiarata “*competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta*” si appalesa incompatibile con l’esperienza professionale e con la scolarizzazione del Ricorrente, che risulta aver “*frequentato esclusivamente la scuola elementare e [...] svolto l’attività di bracciante agricolo nel corso della sua vita; fino a percepire [...] una pensione di sole € 920 circa mensili*”.

Inoltre, con riferimento all’orizzonte temporale d’investimento, deve rilevarsi che, sebbene nel Questionario 2012 il Ricorrente, all’epoca già ottantenne, dichiarava la propria intenzione di “*operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni)*”, questo Arbitro, in casi analoghi, ha avuto modo di esprimersi nei termini di seguito richiamati: “*l’Intermediario avrebbe dovuto [...] non limitarsi alla formale acquisizione di dichiarazioni sull’orizzonte temporale di lungo periodo (superiore ai sessanta mesi) [...ma] deve tenere in particolare conto, tra l’altro, l’età anagrafica degli investitori, la quale potrebbe risultare incompatibile con la sottoscrizione di strumenti finanziari che presuppongano orizzonti temporali superiori ai sessanta mesi e quindi carenti di adeguatezza al caso singolo. In punto di corretta profilatura degli orizzonti temporali, da rapportarsi (anche) all’età dell’investitore, questo Collegio già ha avuto occasione di pronunciarsi in numerosi casi; tra questi, meritevoli di segnalazione sono almeno le Decisioni n. 2 del 5 giugno 2017; n. 21 del 18 luglio 2017; n. 24 del 31 luglio 2017; n. 108 del 16 novembre 2017; n. 184 del 12 gennaio 2018*” (Decisione ACF n. 389 del 18 aprile 2018).

Appare, inoltre, contraddittorio il fatto che il profilo di rischio sinteticamente riconosciuto a esito di tale Questionario (“*Medio – alto*”) risulta difforme con il profilo indicato nel contratto quadro sottoscritto in pari data (“*Medio – basso*”).

4. Risultano altresì fondate le doglianze relative alla profilatura delle azioni della Banca. Infatti, sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, costituendo esso un presupposto logico per l’attuazione di una corretta valutazione dell’adeguatezza degli stessi rispetto al profilo di rischio del cliente.

Sotto tale aspetto, l’Intermediario ha riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di “*rischio medio*” al momento delle operazioni d’investimento concluse

nel 2012 e nel 2013, profilo che è variato nel corso del tempo arrivando ad essere “Medio-Alto” a dicembre 2015 e “Alto” solo a giugno del 2017. In proposito non può che ribadirsi quanto rilevato in casi analoghi da questo Collegio circa il fatto che tale valutazione “*non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie*” (decisione ACF n. 127 del 29 novembre 2017).

5. Le operazioni d’investimento contestate appaiono altresì complessivamente inadeguate per eccesso di concentrazione, posto che dalla documentazione agli atti emerge che sono emessi dall’Intermediario resistente il 100% dei titoli inseriti nel *dossier* del Ricorrente. Come rilevato da questo Arbitro in una fattispecie analoga alla presente, “*A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di quest’ultimo emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d’investimento “suggerita” dall’Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l’interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l’Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l’adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell’investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente*” (Decisione ACF n. 262 del 9 febbraio 2018). Nel medesimo senso, è stato indicato come sia “*di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato*” (Decisione ACF n. 314 del 9 marzo 2018).

6. E' fondata anche la doglianza relativa alla violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, essendo evidente come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti. In merito alla natura illiquida delle azioni emesse dalla Banca, il Collegio in un'analoga occasione ha affermato che *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione”* (decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018).

7. E ancora, è fondata la doglianza di inadempimento degli obblighi informativi, posto che l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di non aver assolto i propri obblighi informativi in modo meramente formalistico. Come già affermato in casi analoghi, la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario

sottoscritto è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti tali obblighi. Segnatamente “la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela” in quanto “l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati” (ACF n. 71 del 6.10.2017).

DATA	TITOLO	Q.TÀ/V AL. NOMINA LE	ESBORSO	OPERAZIONE
20/12/2012	Azioni	100	€ 940,00	Domanda di ammissione a socio
28/02/2013	Azioni	16	/	Assegnazione gratuita (nell’estratto conto del Ricorrente non appaiono indicati versamenti effettuati nei confronti dell’Intermediario nel medesimo periodo storico)
28/02/2013	Azioni	2.035 (2.019+1 6)	€ 16.280 (16.152,00+1 28,00)	AuCap 2013
	Obbligazioni “28/02/18 7%”	19.128 (18.978+ 150)	€ 19.129,00 (€18.978,60+ €150,40)	
19/04/2013	Azioni	42	/	Assegnazione gratuita (nell’estratto conto del Ricorrente non appaiono indicati versamenti effettuati nei confronti dell’Intermediario nel medesimo periodo storico)
24/04/2013	Azioni	518	€ 4.144,00	AuCap 2013
	Obbligazioni “28/02/18 7%”	4.869	€ 4.910,63	
31/12/2014	Azioni	2.808	/	Conversione in azioni del prestito obbligazionario “28/02/18 7%”

8. Le esposte plurime violazioni commesse dall'Intermediario riferite al momento genetico delle operazioni in contestazione, riepilogate nella seguente tabella, sono assorbenti rispetto alla doglianza di mancata esecuzione dell'ordine di cessione e impongono il risarcimento dei danni subiti dal Ricorrente.

Sulla base di tale ricostruzione la somma complessivamente investita dal Ricorrente per l'acquisto di strumenti finanziari rientranti nel perimetro del presente ricorso risulta essere pari a € 45.403,43.

Da tale importo debbono detrarsi, a fini risarcitori ed in linea con precedenti decisioni assunte dall'Arbitro:

- le somme percepite a titolo di dividendi (€ 589,02);
- le somme percepite a titolo di cedole per “*Obbligazioni convertibili (28/2/18 7% CV)*”(€ 1.978,97);
- il valore delle azioni attualmente detenute dal Ricorrente quotate sul mercato HI MTF. Posto che a tali strumenti finanziari è stato riconosciuto il valore unitario di € 2,38 – in occasione dell'ultimo contratto concluso lo scorso 14 giugno – il pacchetto titoli detenuto dal Ricorrente medesimo va valorizzato in € 13.135,22.

In conclusione, al Ricorrente deve essere riconosciuto un risarcimento pari a € 29.700,22 che, rivalutato, trattandosi di debito di valore, si attesta a euro 30.531,83, su cui sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come sopra delineato, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di euro 30.531,83, su cui sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi